

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

tra

Il **Politecnico di Milano – Dipartimento di Design** (in prosieguo, per brevità, Politecnico) con sede legale in Piazza Leonardo Da Vinci n. 32 c.a.p. 20133 Milano, Codice Fiscale 80057930150 e P.IVA 04376620151, e-mail PEC: [pecdesign@cert.polimi.it](mailto:pecdesign@cert.polimi.it), rappresentato dalla Direttrice *pro-tempore* di Dipartimento Prof.ssa Paola Bertola, autorizzata alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera C, dello Statuto del Politecnico di Milano;

e

La **Pinacoteca di Brera - Biblioteca Nazionale Braidense** (di seguito, per brevità, “Pinacoteca” o “Ente”), C.F. n° 97725670158, con sede in Milano, via Brera 28 (c.a.p. 20121), [pec.pin-br@cultura.gov.it](mailto:pec.pin-br@cultura.gov.it), rappresentata dal Direttore Generale Prof. Angelo Crespi quale proprio rappresentante legale pro tempore e Direttore Generale, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Museo;

(la Pinacoteca e il Politecnico saranno di seguito anche denominati congiuntamente le “Parti” e, ciascuna di esse, la “Parte”)

Considerati gli art. 6, 111-112, 118 e 119 del Codice Beni Culturali di cui al Dlgs 42/2004 nonché l’art. 3 dello Statuto della Pinacoteca di Brera;

Visti gli art. 1 e 11 L. 241/1990 e lo Statuto della Pinacoteca specie all’art. 3;

Visto il DPCM n° 57 del 15 marzo 2024, art. 3 co.6° lett.

b); art. 24 co. 3 lett. a) n° 2 e co. 7° in merito all’autonomia speciale della Pinacoteca di Brera quale articolazione del Dipartimento Valorizzazione del Ministero della Cultura;

3;

#### PREMESSO

**A)** che la Pinacoteca di Brera è un Museo Nazionale ad autonomia speciale che cura, gestisce, valorizza le collezioni d'arte antica, moderna e contemporanea ad essa affidate e che ha tra i propri compiti le attività educative rivolte alle scuole di ogni ordine e grado e al pubblico adulto; sviluppa partnership e progetti di accessibilità anche in collaborazione con altri enti, nazionali e internazionali e con Università e istituti di istruzione superiore;

**A)** che il POLITECNICO è la prima università tecnica italiana e dispone di un ampio bacino di competenze pluridisciplinari, raggiungendo punte di eccellenza nell'ambito accademico e della ricerca in particolare nel settore del Design nazionale ed internazionale; il suo Dipartimento di Design ospita concetti ed idee provenienti da diverse culture che si incontrano, dialogano e trovano un ambiente in cui esprimere un approccio ed uno scopo condiviso;

**B)** che la Pinacoteca intende istituire con il Politecnico un rapporto di collaborazione al fine di:

- svolgere studi, ricerche, sperimentazioni, nell'ambito dell'accessibilità culturale e nello specifico museale;
- supervisionare elaborati universitari, tesi di laurea e tesi di dottorato di ricerca inerenti all'accessibilità e la fruizione tattile degli artefatti, dell'opera d'arte e dei prodotti di design;
- organizzare e partecipare a incontri, seminari, eventi, per approfondire temi relativi all'accessibilità museale;
- divulgare conoscenze sull'accessibilità comunicativa, compresa

l'eventuale pubblicazione di libri e testi in formato accessibile per sensibilizzare sul tema studenti, docenti, e più in generale i cittadini;

C) che la Pinacoteca ha valutato che il Politecnico di Milano – Dipartimento di Design sia dotato della professionalità e della competenza specifica adeguate ai fini di cui sopra in relazione al contenuto, alle modalità, ai tempi, ai luoghi, alla natura ed all'oggetto delle prestazioni che intende affidare allo stesso;

**tutto ciò premesso,**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1**

L'Ente e il Politecnico, nei limiti della relativa disponibilità e tenuto conto primariamente delle attività proprie delle Parti contraenti stesse, metteranno a disposizione, con modalità da concordarsi, nelle proprie sedi ritenute più idonee, attrezzature e competenze tecnico-scientifiche per lo svolgimento delle attività di cui alle premesse del presente accordo, con particolare riguardo a:

- per quanto riguarda il Politecnico, un laboratorio creativo e sperimentale che supporti la generazione di nuove idee e di scenari strategici futuri diretti a sviluppare i temi della comunicazione museale accessibile e soluzioni progettuali innovative di artefatti comunicativi, sia digitali sia materici, affinché siano accessibili a tutti;
- per quanto riguarda la Pinacoteca le competenze del personale dei servizi educativi in materia di contenuti, accessibilità, logistica degli spazi; i materiali di tipo storico artistico e fotografico relativi ai dipinti oggetto di studio e progettazione; accesso gratuito agli spazi per gli studenti e i docenti

coinvolti nei progetti;

- entrambe le Parti si impegnano, inoltre, a supervisionare elaborati universitari e progetti di ricerca, a partecipare congiuntamente ad attività pubbliche e formative e a promuovere la pubblicazione di materiali in formato accessibile, con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità scientifica e i cittadini sul valore di una cultura realmente inclusiva e partecipativa.

## **ART. 2**

L'Ente e il Politecnico, ciascuno per quanto di propria competenza, favoriranno le collaborazioni nelle attività di cui al punto B) delle premesse della presente convenzione.

## **ART. 3**

La Responsabile Scientifica della presente convenzione per il Politecnico è la Prof.ssa Dina Riccò.

La Responsabile Scientifica della presente convenzione per l'Ente è la Dott.ssa Sofia Incarbone.

## **ART. 4**

Per ogni iniziativa e/o attività oggetto della presente convenzione l'Ente e il Politecnico stipuleranno degli specifici accordi separati che, ferme restando le disposizioni previste dalla presente convenzione, regolamenteranno nel dettaglio il caso concreto.

## **ART. 5**

La presente convenzione ha la durata di 3 (tre) anni dalla data della stipula ed è escluso il rinnovo tacito.

Il rinnovo della convenzione, per un periodo di pari durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza da una delle due Parti e per avere

effetto deve essere accettato per iscritto dall'altra Parte entro 60 giorni dalla data della suddetta richiesta.

## **ART. 6**

6.1 Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, la disciplina relativa alla tutela della privacy, della sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili, espressamente identificate come riservate e/o confidenziali, di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo dovranno essere considerate riservate.

6.2 Ai fini del presente Accordo, la Parte che rivela le informazioni riservate è in seguito definita come la "Parte Divulgante" e la Parte a cui le informazioni riservate sono rivelate è nel seguito identificata come la "Parte Ricevente".

6.3 Si intendono per "Informazioni Confidenziali" tutte le informazioni ed i dati di qualsiasi tipo scambiati fra le Parti che in qualsiasi modo si riferiscano al Progetto, nonché tutte le analisi, valutazioni, rapporti e documenti che a qualunque titolo ed in qualunque modo contengano o rielaborino Informazioni Riservate, fatta eccezione per i dati e le informazioni che:

- a) siano di pubblico dominio per cause diverse dalla violazione del presente Accordo al momento della divulgazione;
- b) divengano pubblicamente note e rese generalmente disponibili per cause diverse dalla violazione del presente Accordo;
- c) siano legalmente in possesso della Parte anteriormente alla data del

presente Accordo e a quella data la Parte non era vincolata ad obblighi di confidenzialità;

e) siano state divulgate o comunicate alla Parte Ricevente o da questa ottenute da una parte terza non soggetta all'obbligo di riservatezza.

6.4 Tutte le Informazioni Confidenziali ricevute (o comunque acquisite) dovranno essere mantenute strettamente confidenziali; le Informazioni Confidenziali non potranno – a nessun titolo ed a nessun fine – essere divulgate o rese in alcun modo disponibili a terzi, senza il previo consenso scritto della Parte Divulgante.

6.5 Le Informazioni Riservate potranno, senza necessità di preventivo consenso scritto della Parte Divulgante, essere comunicate dalla Parte Ricevente esclusivamente ai soggetti ed alle altre entità facenti parte della propria organizzazione aziendale, che abbiano necessità di conoscerle per il Progetto, nonché ai dipendenti e consulenti che devono necessariamente conoscerle ed utilizzarle al solo fine di svolgere verifiche interne di indipendenza dei propri professionisti e controlli di qualità ovvero per consentire l'esecuzione di attività di customer relationship management anche mediante l'utilizzo di appositi database (di seguito "Soggetti Autorizzati"). In tal caso la Parte Ricevente sarà tenuta ad informare i Soggetti Autorizzati degli impegni ed obblighi qui contenuti e a far sì, che tali impegni vengano espressamente rispettati anche da tali soggetti, restando comunque la Parte Ricevente direttamente responsabile di qualsiasi violazione compiuta dai citati soggetti.

La Parte Ricevente potrà inoltre comunicare le Informazioni Confidenziali se richiesto obbligata per legge, regolamento o in presenza di un ordine delle

autorità competenti.

La Parte Ricevente avvertirà senza indugio la Parte Divulgante in presenza di eventuali richieste di comunicazione di Informazioni Confidenziali (posto che non sia vietato dalla legge), affinché la Parte Divulgante possa esprimere eventuali obiezioni a tale richiesta o adoperarsi per ricercare le opportune misure cautelative.

6.6 Rimane inteso che ciascuna Parte, all'interno della propria organizzazione, dovrà utilizzare un livello di sicurezza nelle modalità di trasmissione e conservazione delle Informazioni Confidenziali della Parte Divulgante, quantomeno equivalente a quello impiegato per le proprie Informazioni Confidenziali.

6.7 Qualora, per qualsiasi motivo, il Progetto dovesse cessare e, comunque, a seguito di richiesta della Parte Divulgante effettuabile in qualsiasi momento, la Parte Ricevente provvederà a restituire le Informazioni Confidenziali o, a scelta della Parte Divulgante, confermare per iscritto che tali Informazioni Confidenziali sono state distrutte. Tuttavia, la Parte Divulgante concorda espressamente che la Parte Ricevente possa mantenere un archivio di propri documenti o fogli di lavoro al fine di poter comprovare l'esistenza del rapporto professionale o per obblighi giuridici e/o normativi, in conformità con quanto stabilito dal presente Accordo.

6.8 Le Parti concordano sin d'ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalle trasgressioni alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore a quello previsto all'interno dello specifico accordo attuativo, salvo il caso di dolo o di colpa grave.

6.9 Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo, saranno vincolanti per tre anni dalla scadenza del presente accordo.

#### **ART. 7**

Le parti concordano fin d'ora che i diritti di proprietà intellettuale sui risultati e/o prodotti derivati dalla collaborazione svolta nell'ambito del presente accordo e degli accordi attuativi di cui all'art. 4, competeranno ad entrambe le parti, che ne saranno contitolari in ugual misura. La diffusione dei risultati delle ricerche e le modalità di sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale saranno regolamentate negli specifici accordi esecutivi, di cui al precedente art. 4, in relazione alle particolari caratteristiche degli stessi.

Le Parti si riservano rispettivamente il diritto di pubblicare, a fini scientifici e previa opportuna intesa con l'altra parte, i risultati delle ricerche svolte in collaborazione, a condizione che non vengano compromessi gli interessi dell'altra Parte ovvero divulgate informazioni dichiarate riservate.

In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati, anche sul web, derivanti dalle attività di cui al presente accordo, potrà essere menzionata la collaborazione tra le Parti, previo consenso delle stesse. In ogni caso il Politecnico non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari.

#### **ART. 8**

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente

convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

#### **ART. 9**

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

#### **ART. 10**

Dalla presente convenzione non conseguirà al Politecnico e all'Ente alcun

onere finanziario, salvo gli eventuali oneri finanziari che saranno determinati negli appositi atti e/o contratti specifici di cui al precedente Art. 4, da concordare in base alla normativa e ai regolamenti vigenti delle Parti contraenti, previa approvazione dei competenti organi delle stesse, e salvo quanto previsto al successivo art. 19.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e disposizioni universitarie.

#### **ART. 11**

Il Politecnico e l'Ente potranno, per proprie insindacabili esigenze, recedere dall'Accordo in qualsiasi momento, inviando all'altra Parte semplice comunicazione scritta, anche solo a mezzo PEC con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. In tutti i casi sopra previsti, nessuna pretesa, ad alcun titolo, potrà essere avanzata da ciascuna Parte a fronte dell'esercizio del diritto di recesso dall'altra Parte, come ivi disciplinato.

#### **ART. 12**

12.1 Le Parti dichiarano di agire in qualità di titolari autonomi con riferimento al trattamento dei c.d. dati di contatto (nome, cognome, indirizzo e-mail e postale, qualifica funzionale, numero telefonico) connessi alla conclusione della presente Convenzione e si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 ("GDPR") e dalla normativa in vigore e sulla protezione dei dati personali.

12.2 Ciascuna delle Parti dichiara e riconosce di aver ricevuto dall'altra Parte l'informativa sui dati personali fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. Ciascuna delle Parti acconsente ulteriormente che i suddetti dati riferibili a ciascuna delle Parti (intendendosi a tal fine anche i dati del legale

rappresentante e/o competente procuratore aziendale dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o soggetti che a vario titolo operano nell'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione) potranno essere oggetto di trattamento - anche con strumenti elettronici - esclusivamente ai fini della formalizzazione della presente Convenzione e/o per il compimento dei connessi adempimenti per una durata coerente con quanto previsto nell'informativa.

12.3 Ciascuna delle Parti, quale titolare autonomo del trattamento, risponderà direttamente per i dati personali che dovesse acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa - per la tutela dei suddetti dati - da parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti Autorità, in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell'ipotesi di violazione delle disposizioni attualmente vigenti e/o in futuro applicabili in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi.

12.4 Ciascuna Parte potrà in qualunque momento rivolgersi all'altra per esercitare i diritti previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi (anche ai sensi degli artt.15, 16, 17,18, 20, 21 e ss. del GDPR).

12.5 Titolare del trattamento dati del Politecnico di Milano è il Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore. Contatto: [dirgen@polimi.it](mailto:dirgen@polimi.it)  
Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

Il Politecnico di Milano, in ottemperanza alle disposizioni normative, ha

attivato la casella: [privacy@polimi.it](mailto:privacy@polimi.it)

### **ART. 13**

Qualsiasi comunicazione dovuta in base al presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata r.r., via PEC e/o via e-mail. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento via e-mail sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:

#### **se all'Ente:**

Pinacoteca di Brera

all'attenzione di Sofia Incarbone e Servizi educativi

tel. 0272263277

e-mail: [sofia.incarbone@cultura.gov.it](mailto:sofia.incarbone@cultura.gov.it); [pin-br.atm.didattica@cultura.gov.it](mailto:pin-br.atm.didattica@cultura.gov.it)

PEC d'Istituto (generica): [pec.pin-br@cultura.gov.it](mailto:pec.pin-br@cultura.gov.it)

#### **se al Politecnico:**

Politecnico di Milano - Dipartimento di Design

all'attenzione di Dina Riccò

tel. (022399)7232

e-mail: [dina.ricco@polimi.it](mailto:dina.ricco@polimi.it); [ricerca-design@polimi.it](mailto:ricerca-design@polimi.it)

PEC: [pecdesign@cert.polimi.it](mailto:pecdesign@cert.polimi.it)

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra, con le suddette modalità, successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

### **ART. 14**

Nessuna delle Parti avrà il diritto di cedere o in ogni modo di trasferire il presente Accordo, senza il consenso dell'altra parte.

## **ART. 15**

L'Ente dichiara di aver preso piena e completa visione del Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano, pubblicati sul sito internet "www.normativa.polimi.it".

Le Parti si impegnano, per tutta la durata del presente Accordo e per tutte le attività ad esso comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nel predetto Codice.

Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività comunque riferibili all'esecuzione del presente accordo, L'Ente ponga in essere comportamenti in violazione del Codice suindicato, il Politecnico ha la facoltà di risolvere l'accordo, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Il Responsabile del procedimento amministrativo del Politecnico di Milano si asterrà da qualsiasi atto inerente al presente accordo in caso di conflitto di interesse, anche solo parziale.

## **ART. 16**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla presente convenzione il Foro competente è quello di Milano.

## **ART. 17**

La presente convenzione, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura del Politecnico con autorizzazione ministeriale n. 392144/92 del 20/04/1993, con successivo addebito della relativa spesa all'Ente, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.04.1986 n. 131.

## **ART. 18**

La presente convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti.

#### **ART. 19**

19.1 In nessun caso il presente accordo potrà essere considerato tale da costituire un rapporto di Società di qualsivoglia natura tra L'Ente e il Politecnico.

19.2 In nessun caso una parte contraente potrà essere ritenuta responsabile per le obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione del presente accordo.

19.3 Le modifiche al presente Accordo dovranno risultare da apposito atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti.

#### **Art. 20**

Le Parti si danno reciprocamente atto che il testo del presente Accordo è frutto di specifica negoziazione tra le stesse e pertanto riconoscono che ad esso non si applicano gli artt. 1341 e 1342 del c.c.

Milano, Data dell'ultima Firma digitale

#### **POLITECNICO DI MILANO - Dipartimento di Design**

La Direttrice di Dipartimento pro-tempore Prof.ssa Paola Bertola

La Responsabile scientifica Prof.ssa Dina Riccò

#### **PINACOTECA DI BRERA - Biblioteca Nazionale Braidense**

Il Direttore Generale Angelo Crespi

*(Firmato digitalmente ai sensi del CAD – D. Lgs 82/2005 e s.m. e i.)*